

BCC Vita - Concreta. 6/2012

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO

Ramo I° - Assicurazione caso morte a vita intera a premio unico, con cedole di importo predeterminato fino al 15 settembre 2017, rivalutazione annua del capitale per il periodo successivo e prestazione addizionale per il caso di morte.

DATE COLLOCAMENTO

Inizio collocamento: 11 maggio 2012
Fine collocamento: 27 giugno 2012

VALUTA DI ADDEBITO AL CLIENTE

27 giugno 2012

DECORRENZA

29 giugno 2012

DURATA

Vita intera con possibilità di riscatto dopo 12 mesi

REQUISITI DELL'ASSICURATO ALLA DECORRENZA

Età alla sottoscrizione: minima 18 anni - massima 80 anni

VERSAMENTO

Premio unico
Il premio versato non potrà essere inferiore a 5.025,00 Euro.
Per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della Gestione Separata "BCC Vita Garantita", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia.

Versamenti aggiuntivi
Possibili dal 16/09/2017 non inferiori a 1.003,00 Euro.

RENDIMENTI RICONOSCIUTI

DATA DI RICONOSCIMENTO	PRESTAZIONE RICONOSCIUTA AL CLIENTE
15/09/2013	4,20%
15/09/2014	4,20%
15/09/2015	4,20%
15/09/2016	4,20%
15/09/2017	4,20%

Le prestazioni riconosciute di cui sopra verranno liquidate al Beneficiario sotto forma di cedola.

a partire dal 16/09/2017, il montante maturato viene trasferito nella Gestione Interna Separata "BCC Vita Garantita", mantenendo la garanzia di capitale ed un rendimento minimo garantito dell' 1,50% fino al 29/06/2020

BCC Vita - Concreta. 6/2012

COSTI

- diritti fissi di emissione 25 euro
- diritti fissi premi aggiuntivi (a partire dal 16/09/2017) 3 euro
- caricamento 3% al netto dei diritti fissi
- I costi, a partire dal 16 settembre 2017, sono pari al 1,30% annuo. Tale costo è da sottrarre al rendimento della Gestione Separata (la ritenzione applicata è vincolata al riconoscimento del minimo garantito agli Assicurati).

VALORE RICONOSCIUTO IN CASO DI RISCOFFO TOTALE E RELATIVI COSTI

In caso di riscatto fino al 15/09/2017 si applica il costo ottenuto dalla differenza tra i seguenti importi:

- il premio unico versato al netto dei costi, maggiorato del rateo della cedola in corso di maturazione alla data di richiesta di riscatto;
- il valore che si ottiene scontando il premio versato, al netto dei costi, al "tasso annuo di riscatto", per il periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta di riscatto e il 15/09/2017.

Per "tasso annuo di riscatto" si intende il maggior valore tra il tasso annuo del 5,60% ed il tasso "swap" aumentato di 4 punti percentuali assoluti. Il tasso swap utilizzato è pari alla media aritmetica tra tasso denaro e quello lettera pubblicati sui principali giornali economici il primo giorno del mese della data di richiesta di riscatto, con durata pari al periodo intercorrente tra la data di richiesta del riscatto e il 15/09/2017. Nel caso non fosse possibile disporre del tasso swap sopra definito con tale durata, verrà utilizzato il tasso swap ottenuto come interpolazione lineare tra le due durate intere più prossime. Tale operazione di sconto viene effettuata tenendo conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta di riscatto (riportata dal documento che verrà trasmesso alla Compagnia) e la data del 15/09/2017;

Successivamente al 15/09/2017, il valore di riscatto è pari alla somma dei capitali investiti relativi a ciascun premio versato rivalutati fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto senza l'applicazione di alcun costo.

RISCOFFO PARZIALE

Non previsto.

COPERTURA CASO MORTE

- in caso di decesso dell'Assicurato fino al 15/09/2017, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale pari al premio versato maggiorato di un importo addizionale ottenuto moltiplicando il premio versato per una percentuale corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.
- in caso di decesso dell'Assicurato successivamente al 15/09/2017, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale pari alla somma dei capitali investiti relativi a ciascun premio versato rivalutati fino alla data del decesso.

Tale somma viene maggiorata di un importo addizionale ottenuto moltiplicando i seguenti due valori: o la somma dei capitali investiti relativi a ciascun premio versato fino all'ultima ricorrenza annuale rivalutati fino a tale ultima ricorrenza annuale, maggiorata dei capitali investiti relativi ai versamenti aggiuntivi successivi all'ultima ricorrenza annuale; una percentuale corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

ASPETTI FISCALI

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato. In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell'erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 20%. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche e integrazioni.
- prestazione erogata sotto forma di cedole: Alla prestazione erogata sotto forma di cedola [fissa o variabile] viene applicata l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 20% secondo quanto specificato al punto sopra.

In ogni caso, la tassazione al 20% sopra riportata viene ridotta ove ricorrano le condizioni e nelle modalità previste dall'attuale normativa vigente.